



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2015

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 157 del codice penale prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. I termini sono raddoppiati per determinate categorie di reati. Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 157 del codice penale sostituendo il primo comma, al fine di prevedere che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e mesi sei se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria, aumentando uniformemente il tempo necessario a prescrivere. Conseguentemente, il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito in modo da prevedere che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il

termine di cinque anni. Restano ferme le disposizioni sulla sospensione e la interruzione della prescrizione ed in particolare l'articolo 161 in base al quale, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. L'aumento del tempo necessario a prescrivere viene così disposto per tutti i reati in generale. Il disegno di legge in oggetto, inoltre, riprendendo la formulazione dell'Atto Senato n. 1574, introduce un regime speciale di prescrizione per taluni reati, ed in particolare per i reati contro la pubblica amministrazione, disponendo che in tali casi la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado. Con la condanna, infatti, non può sussistere alcuna presunzione di inerzia dello Stato a perseguire la responsabilità del delitto e non vi è dunque più ragione che la prescrizione continui il suo corso. Pertanto, dopo la condanna, essa non può più operare. Tale soluzione, seppur meno drastica di quella rappresentata dal definitivo arresto del corso della prescrizione al momento dell'esercizio dell'azione penale, che i sottoscrittori del presente disegno di legge hanno comunque inteso presentare in sede emendativa con riferimento all'Atto Senato n. 1844, trasmesso dalla Camera, appare comunque in grado di costituire un efficace baluardo al verificarsi di situazioni irragionevoli come quella in cui il processo è inesorabil-

mente destinato a prescriversi anche là dove sia stato possibile giungere a una sentenza di condanna in primo o persino secondo grado. Come ha rilevato la dottrina, del resto, che il meccanismo della prescrizione del reato funzioni in maniera patologica, con esiti di ineffettività per il sistema penale tali da mettere in dubbio la stessa tenuta sociale, è divenuto ormai un autentico luogo comune ed uno sguardo ai dati raccolti dal Ministero della giustizia in merito all'operare della prescrizione negli ultimi anni rende l'idea dell'urgenza di un intervento di razionalizzazione in materia, capace di restituire a tale meccanismo di estinzione del reato un'operatività in termini fisiologici.

In attesa di una riforma più ampia del regime della prescrizione si intende qui agire sulla prescrizione per alcuni specifici reati, tenendo conto del fatto che sin da ora, nel codice, è previsto, per determinati delitti e solo per essi, l'allungamento, anche considerevole, dei tempi di prescrizione. Onde evitare di vanificare la portata del disegno di legge, si prevede che, sempre e solo per

tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna. La disposizione si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Con tale proposta si completa un ampio pacchetto di disegni di legge in materia penale e per il contrasto ai fenomeni corruttivi, consistente negli Atti Senato n. 1954 (Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione), n. 1953 (Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione), n. 1955 (Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali) n. 1956 (Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio), n. 1959 (Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 157
del codice penale)*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale recante disposizioni in materia di prescrizione per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1 - *(Disposizioni speciali in materia di prescrizione)*. - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa

di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

